Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 26 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 26 DICEMBRE 1940-XIX

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Società Abruzzese Miniere Asfalto, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Cotonificio Andrea Francesco Feo & C., in Catania:** Obbligazioni sorteggia l'11 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Cementi Brianza, in Lecco:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 30 novembre 1940-XIX. — **Città di Arona:** Obbligazioni del prestito opere stradali sorteggiate l'8 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Provincia di Verona - Ferrovia Verona-Caprino-Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Galliate (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Albate (Como):** Obbligazioni del prestito comunale per la costruzione dell'acquedotto, sorteggiate il 14 dicembre 1940-XIX. — **Società anonima « Dott. A. Wander S. A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1940-XIX. — **S. A. Fabbrica cemento Portland Montandon, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1940-XIX. — **Imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1940-XIX. — **Città di Bordighera:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 12 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Cernobbio (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima italiana Valstar, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Novate Milanese (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1940-XIX. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Elenco dei titoli del prestito obbligazionario 6 % sorteggiati il 14 dicembre 1940-XIX. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, in Roma:** Azioni sorteggiate nella 19ª estrazione del 15 dicembre 1940-XIX. — **Società anonima « Gioachino Zopfi S. A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1940-XIX. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 20ª estrazione del 18 dicembre 1940-XIX. — **Funivie Savona-San Giuseppe S. A., in Savona:** Obbligazioni ipotecarie 4,50 %, emissione 1913, sorteggiate nel dicembre 1940-XIX. — **Città di Lavagna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Cartiere Burgo, in Verzuolo:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 7ª estrazione del 19 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Barzio (Como):** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 15 dicembre 1940-XIX. — **Provincia di Genova:** Obbligazioni dei prestiti provinciali estratte il 18 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. « Verbano » per la trazione elettrica, in Pallanza:** Obbligazioni 5 % serie B sorteggiate il 20 dicembre 1940-XIX. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

***Regio decreto** 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1940-XVIII, registro 7 Africa Italiana, foglio 17.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Careddu Mario di Giovanni e fu Porcu Maria Angela, nato a Lula (Oristano), provincia di Nuoro, il 27 luglio 1902, sergente maggiore. — In numerosi scontri contro ribelli, alla testa dei propri uomini dava prova di coraggio personale guidando i gregari al successo e confermando le sue doti di animoso combattente.

Gori Albano di Ezio e di Gori Guglielmina, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 4 gennaio 1913, sergente maggiore. — All'attacco di una munita posizione rimasto accerchiato con pochi armati con ardire e calma infrangeva, con lancio di bombe a mano, la velleità del nemico. Trascinava quindi i suoi gregari ad un travolgente inseguimento, infliggendo all'avversario ingenti perdite e catturando numerose armi. Bella figura di soldato e costante esempio di audacia e serenità in combattimento.

Montanari Umberto di Eugenio e di Ciaffi Massima Urgilla, nato ad Ancona l'11 agosto 1889, tenente colonnello in s.p.e. — Ufficiale superiore di spiccato valore e di larga esperienza coloniale, durante le operazioni di grande polizia coloniale per l'occupazione del territorio dei Galla e Sidama dava ripetute prove di azione di comando improntata alla massima energia e decisione, a tutti ed ovunque nobile esempio di alte virtù militari. Comandante di un gruppo bande di recente costituzione, ne faceva un nucleo di agguerriti e sicuri soldati che con avvedutezza pari al valore, guidava e conduceva ripetutamente alla vittoria, raggiungendo i più lontani obiettivi, imponendo ed assicurando il nostro dominio su una vasta ed importante regione di confine.

Arraià Chidanè, buluc basci. — Durante un ciclo operativo contro ribelli per ben diciannove giorni benchè ferito alla fronte si prodigava instancabilmente, dimostrando sprezzo del pericolo e dando prova di perizia e di valore. Sempre alla testa dei suoi ascari, in diversi violenti corpo a corpo, a colpi di bombe e di scimitarra, infliggeva gravissime perdite al nemico. Mirabile esempio agli ascari ed ai graduati, che sempre sapeva portare alla vittoria.

Gheresillassi Aptù, buluc basci. — Comandante di buluc, benchè due volte ferito, non abbandonava la linea ed incitava i propri uomini alla lotta guidandoli al contrassalto ed infliggendo al nemico gravi perdite. Nei giorni successivi, conduceva ancora, con calma ed avvedutezza, il suo buluc al fuoco, dando esempio di coraggio e di sprezzo del pericolo.

Gottom Zerom, buluc basci (23004) (*alla memoria*). — Durante accanita resistenza nemica, attaccava decisamente nuclei di ribelli. Mortalmente ferito, cadeva incitando fino all'ultimo i suoi uomini contro nemici saldamente appostati.

Soleman Mohamed, buluc basci (20781) (*alla memoria*). — Durante vari combattimenti era sempre esempio di coraggio, di calma e sprezzo del pericolo ai dipendenti. Ferito alla testa, decedeva pochi giorni dopo, pago del dovere compiuto.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Omar, buluc basci (55346). — In vari combattimenti, contribuiva col fuoco preciso della propria arma a respingere i nemici, seguendo i fucilieri negli assalti. Accerchiato per dieci giorni dal nemico superiore di numero, manteneva alto lo spirito combattivo dei propri uomini, nonostante le perdite subite. Esempio di valore, spirito di sacrificio, sprezzo del pericolo ai dipendenti.

Alemaiò Zuoldiè, sciumbasci capo. — Si lanciava, con i suoi ascari, all'attacco di ribelli, che in forze preponderanti e per diciannove giorni accerchiavano il proprio reparto. In diversi violenti corpo a corpo riusciva ad infliggere all'avversario gravissime perdite. Esempio di sprezzo del pericolo, di attaccamento al dovere, di perizia e di valore.

Asfahà Adgù, buluc basci. — Al comando di un buluc teneva fronte ad un forte nucleo di ribelli, infliggendogli perdite. Visto il tentativo avversario di accerchiare la posizione occupata dal reparto, col proprio ufficiale e pochi ascari si slanciava all'assalto. Ferito il tiratore della mitragliatrice lo sostituiva e con tiro preciso costringeva l'avversario a ritirarsi, dopo aver subito gravi perdite.

Mebratù Tesfanchiel, buluc basci (19513). — Al comando di un buluc teneva fronte a ribelli in forze che cercavano di accerchiare la posizione. Rimasto con soli tre ascari a difendere una stretta, impugnava la mitragliatrice leggera infliggeva gravissime perdite all'avversario e riusciva a tenere la posizione e ad impedire al nemico di accerchiare il reparto. In diversi corpo a corpo, dava mirabile prova di sprezzo del pericolo, di perizia e valore.

Ogbansè Andù, sciumbasci. — In due successivi combattimenti, faceva rifulgere le sue doti di ardito combattente. Inviato con una pattuglia in delicato servizio di esplorazione e venuto a contatto con elementi ribelli, teneva loro testa fino al sopraggiungere di altro reparto, impegnando vivace lotta, spesso trasformata corpo a corpo per la tenacia dei ribelli. Esempio di ardire, serenità e sprezzo del pericolo.

Scifarrè Ghebrejoannes, buluc basci (45694). — Impegnatosi con la propria sezione a sostegno di un reparto fucilieri, impiegava con perizia i propri mezzi, infliggendo sensibili perdite agli avversari. Nel ritirarsi sosteneva valorosamente altro combattimento contro numerosi ribelli appostati in posizioni dominanti, rimanendo ferito. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Voldesillasse Ishac, buluc basci (34158). — Inviato di notte a ricercare il collegamento con altro reparto della colonna veniva catturato dai ribelli. Portato alla presenza del capo nemico preferiva subire quindici giorni di angherie e di privazioni piuttosto che tradire. Durante un attacco dei ribelli, costretto a seguirli, riusciva ad evadere ed a raggiungere il reparto, rimanendo ferito ad una mano. Esempio di fedeltà e di attaccamento al reparto.

CROCE DI GUERRA

Di Brigida Tullio di Bernardino e di Catano Lucia, nato a Pescara il 6 marzo 1913, sergente. — Partecipava, quale radiotelegrafista, ad azioni di grande polizia coloniale, distinguendosi sempre per completa dedizione al dovere ed elevato spirito di sacrificio e sereno sprezzo del pericolo. In ogni momento, anche attraverso difficoltà di ogni genere assicurava le comunicazioni tra i comandi superiori ed i reparti operanti, contribuendo con la sua opera instancabile al successo delle nostre armi.

Meccia Ettore fu Giovan Maria e fu Conti Cardarelli Rosa, nato a Civitanova del Sannio (Campobasso) il 5 maggio 1897, capitano in s.p.e. — Comandante di compagnia, agiva con costante e rapida decisione contro elementi ribelli, infliggendo loro perdite e catturando armi, mentre con efficace azione politica e militare riusciva ad indurre alla resa degli armati avversari che infestavano la regione affidatagli.

Proietti Rolando di Antonio e di Penso Filomena, nato a Roma il 4 settembre 1912 sergente. — Addetto quale sottufficiale armaiolo di un battaglione, alle salmerie di 2° scaglione, sentendo il proprio reparto impegnato in combattimento accorreva d'iniziativa a raggiungerlo. Guastatosi un'arma automatica, malgrado il violento fuoco nemico, accorreva sulla linea ad eseguire le riparazioni. Visto ferito a morte un ufficiale, si adoperava per il ricupero della salma.

Tosone Mario di Sebastiano e di Parisse Olimpia, nato a S. Demetrio (Aquila) il 29 aprile 1914, sergente maggiore. — Sottufficiale addetto ad un battaglione coloniale, partecipava volontariamente ad un ciclo di grandi operazioni di polizia. Comandante di un gruppo salmerie, durante un attacco ribelle, incurante del fuoco degli avversari dopo aver provveduto alla sicurezza immediata del reparto, raccoglieva i pochi armati a disposizione e portatosi in linea, si lanciava alla baionetta con gli altri reparti.

Adem Omar, buluc basci. — Graduato di provato valore, in combattimento confermava le sue doti di ardito combattente, affrontando alla testa dei dipendenti, in ripetuti ed ostinati contrassalti, orde ribelli soverchianti che venivano sbaragliati ed inseguiti tenacemente.

Adgù Gherezadik, buluc basci. — Comandante di un buluc di collegamento, in due successivi combattimenti, confermava le sue doti di slancio, valore e sprezzo del pericolo. Accortosi che elementi ribelli tentavano infiltrarsi nelle nostre linee approfittando del terreno impervio e boscoso, fronteggiava la minaccia con rapida mossa, stroncando il tentativo avversario.

Agos Chinfé, buluc basci. — Comandante di un buluc di retroguardia, contrassaltava nuclei di ribelli a bombe a mano, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo.

Burrù Ghebré, buluc basci (18202). — Durante vari combattimenti contribuiva efficacemente col fuoco della propria mitragliatrice a respingere i nemici, seguendo con l'arma i fucilieri negli assalti. Esempio di coraggio e spirito di sacrificio.

Chilanchiel Voldegabriel, buluc basci. — Comandante di un buluc di retroguardia, contrassaltava nuclei di ribelli a bombe a mano, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo.

Gheresghier Emmetù, buluc basci — Comandante di un buluc di retroguardia, contrassaltava nuclei di ribelli a bombe a mano, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo.

Mongostù Aielom, buluc basci — Comandante di un buluc di retroguardia, contrassaltava nuclei di ribelli a bombe a mano, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo.

Tagagnè Marrà, basciai. — Comandante di un gruppo di irregolari, si offriva volontariamente per partecipare ad una ricognizione. Nel combattimento che ne seguiva, attaccava decisamente e ripetutamente il nemico, concorrendo in due ore e mezzo di combattimento ad infliggere perdite ai ribelli ed a fugare i superstiti. Esempio d'iniziativa, prontezza, decisione, coraggio e sprezzo del pericolo.

Tesemma Aicceu, indigeno. — Si offriva volontariamente a seguire il battaglione in una operazione. Durante il combattimento che ne seguiva, attaccava ed inseguiva animosamente i ribelli, dando esempio di ardimento e sprezzo del pericolo, finchè cadeva gravemente ferito.

Tuoldè Goggil, buluc basci (40376). — Graduato di provato valore, in combattimento confermava le sue doti di ardito combattente, affrontando alla testa dei dipendenti, in ripetuti ed ostinati contrassalti, orde ribelli soverchianti che venivano sbaragliati ed inseguiti tenacemente.

Voldemariam Ghebriet, buluc basci. — Comandante di un buluc di retroguardia, contrassaltava nuclei di ribelli a bombe a mano, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo.

Voldenchiel Burrù, buluc basci. — Comandante di un rilevante gruppo di armati, alle dipendenze di un battaglione coloniale, attaccava con decisione il nemico ben riparato in zona boscosa e successivamente lo inseguiva infliggendogli in due ore e mezzo di combattimento sensibili perdite e costringendolo alla fuga.

Voldenchiel Voldeabisghi, buluc basci. — Graduato di provato valore, in combattimento confermava le sue doti di ardito combattente, affrontando alla testa dei dipendenti, in ripetuti ed ostinati contrassalti, orde ribelli soverchianti che venivano sbaragliati ed inseguiti tenacemente.

(4450)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1706.
Modificazione alla tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Torre Annunziata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e successive modificazioni;
Visto il Regio decreto 17 maggio 1937-XV, n. 995 che approva lo statuto e la tabella organica della Regia Scuola tecnica industriale di Torre Annunziata;
Considerata l'opportunità di trasformare l'ulteriore corso di specializzazione per meccanici per industrie alimentari in quello per disegnatori di macchine, meglio rispondente alle esigenze locali;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, il corso di specializzazione per meccanici per le industrie alimentari annesso alla Regia Scuola tecnica industriale di Torre Annunziata è soppresso e sostituito con un corso di specializzazione per « disegnatori di macchine ».

A decorrere dalla stessa data la tabella organica allegata al Regio decreto 17 maggio 1937-XV, n. 995, è sostituita da quella annessa al presente decreto vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 70. — MANCINI

Tabella organica della Regia Scuola tecnica industriale di Torre Annunziata (1).

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DIREZIONE Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Numero	Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I - Direttore con l'insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale	1	Gruppo *A* grado 7°		L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 3 e 4 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo, quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore
II - Cultura generale . . .	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°		In tutte le classi della scuola
III - Meccanica e macchine - Disegno professionale	1	Id.		In tutte le classi della scuola meccanica nel corso di specializzazione per disegnatori di macchine
IV - Tecnologia e Laboratorio tecnologico	1	Id.		Tecnologia e laboratorio tecnologico in tutte le classi della Scuola. Tecnologia nel corso di specializzazione per disegnatori di macchine
V - Matematica - Elementi di fisica e chimica			1	
VI - Elementi di elettrotecnica			1	
VII - Disegno professionale per disegnatori di macchine			1	
VIII - Religione			1	
IX - Cultura militare . . .			1	

(1) Agli insegnamenti e alle esercitazioni pratiche dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale si provvede con il personale di ruolo della Scuola tecnica e con incarichi retribuiti.

II. — PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

QUALIFICHE	Numero	Posti di ruolo gruppo e grado	Incarichi	Note
1 - Capofficina meccanico . .	2	Gruppo *B*, gradi dall'11° al 10°		
2 - Segretario economo . . .	1	Gruppo *B* grado 11°		

III. — PERSONALE DI SERVIZIO (1)

QUALIFICHE	Numero		Note
1 - Bidello	1		(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

RELAZIONE e R. DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1707.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione delle Eccellenze i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni a Sua Maestà il RE e IMPERATORE, in udienza del 21 novembre 1940-XIX, sul decreto che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTÀ,

Alla chiusura dell'esercizio 1939-40, in conseguenza di imprevedibili circostanze, si sono verificate in due capitoli di spesa del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, eccedenze d'impegni, rispetto alla previsione, per il complessivo importo di L. 1.559.072,33 esuberantemente compensate, però, da economie in vari capitoli.

Il Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione ferroviaria, da cui, in base ai Regi decreti 18 agosto 1939-XVII, n. 1338, e 4 gennaio 1940-XVIII, n. 13, sono state già prelevate L. 49.850.000 per la partecipazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato al capitale azionario della Società anonima « Larderello », presenta al 30 giugno 1940 una disponibilità di L. 45.911.058,74, tenuto conto del versamento al Fondo stesso della somma di L. 20.000.000 inscritta al capitolo 60 del bilancio della spesa.

In armonia pertanto a quanto praticato negli scorsi anni, si manifesta l'opportunità d'integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa deficienti mediante il prelievo dal Fondo in questione della somma occorrente.

Dovendosi, a norma del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, provvedere al prelevamento di cui trattasi a mezzo di decreto Reale da presentarsi alle Assemblee legislative insieme al consuntivo, ci onoriamo di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1939-40;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato », compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000, inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1939-40, e tenuto conto del prelievo di L. 49.850.000, effettuato giusta i Regi decreti 18 agosto 1939-XVII, n. 1338, e 4 gennaio 1940-XVIII, n. 13, per la partecipazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato al capitale azionario della Società anonima « Larderello » presenta al 30 giugno 1940-XVIII una disponibilità di L. 45.911.058,74;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato » depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1939-40, la prelevazione di L. 1.559.072,33 (un milionecinquecentocinquantanovemilasettantadue e centesimi 33) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. n. 3 - Personale (Servizio movimento)	L.	1.194.072,33
Cap. n. 25 - Gratificazioni (spese generali di personale)	»	365.000 —
	L.	1.559.072,33

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione 24 luglio 1940-XVIII stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società anonima Regie Terme di Montecatini Terme per la proroga della vigente convenzione d'esercizio e per alcune sistemazioni patrimoniali del compendio termale demaniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e l'art. 8 del R. decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, convertito in legge 8 luglio 1929, n. 1275;

Udito il Consiglio di Stato e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 luglio 1940-XVIII, numero di repertorio 177, fra il Ministero delle finanze e la Società anonima Regie Terme di Montecatini per la proroga del termine di scadenza della vigente convenzione d'esercizio dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato denominata « Regie Terme di Montecatini » e per alcune sistemazioni patrimoniali del relativo compendio. I fondi conferiti in base alle richieste di cui all'art. 3 della convenzione saranno versati nel bilancio dell'entrata istituendo all'uopo apposito capitolo, ed in correlazione sarà istituito apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1940-XIX
Registro 18, *foglio* 151. — D'ELIA

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1940-XVIII, il giorno 24 luglio, in una sala del Ministero delle finanze, davanti a me cav. dott. Rosario Terrana di Emanuele, nato a Gela e domiciliato a Roma, nella qualità di consigliere amministrativo nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa per la Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e con la continua presenza dei signori comm. dott. Cesare Oscar Vegezzi fu Alberto, nato ad Aosta, ispettore generale nel Ministero delle finanze, e cav. dott. Giovanni Gioia fu Angelo, nato a Mesagne, primo segretario nello stesso Ministero, testimoni a me cogniti ed idonei a termini di legge, si sono personalmente costituiti:

L'Eccellenza il cav. di gran croce conte dott. Paolo Thaon di Revel fu Vittorio, Ministro per le finanze del Regno d'Italia, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio, ma in nome e per conto dello Stato.

Assiste il gr. uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nella qualità di direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;

Il sig. conte ing. Alberto Bonacossa fu Cesare, nato a Vigevano e residente a Milano, quale presidente della Società anonima Nuove Terme di Montecatini, col capitale versato di L. 6.000.000, e con sede in Roma, via Bertoloni n. 1, all'uopo delegato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società in data 6 maggio 1940-XVIII, e quale presidente della Società anonima Regie Terme di Montecatini, col capitale versato di L. 4.000.000 e con sede in Roma, via Bertoloni, 1, all'uopo delegato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Società in data 15 giugno 1940-XVIII.

I signori comparenti, di piena capacità e della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, premettono, convengono e stipulano quanto appresso:

Si premette:

A) che con le convenzioni 18 maggio 1911, 23 luglio 1911, 11 dicembre 1912 e annesso capitolato, e con l'accordo di assestamento 31 marzo 1926, riuniti e coordinati poi nel testo unico 10 febbraio 1930 ed annesso capitolato (al quale si farà riferimento nel presente atto) sono stati concessi alla Società Regie Terme di Montecatini l'esercizio e la gestione della Azienda patrimoniale del demanio dello Stato « Regie Terme di Montecatini » fino al 31 dicembre 1942;

B) che con autorizzazioni legislative, e con le convenzioni precedenti, il Regio demanio ha provveduto ad unificare la proprietà immobiliare del compendio termale dello Stato, al fine di poter dare a questo ultimo la possibilità di meglio disporre ed utilizzare la precedente proprietà demaniale del compendio stesso per la parte propriamente termale;

C) che la Società anonima Regie Terme di Montecatini, esercente, ha ottenuto dalla Società anonima Nuove Terme di Montecatini la cessione al Regio demanio di alcuni beni di sua proprietà rimasti nel compendio, per dare al Demanio la possibilità di completare la progettata unificazione dei beni utili al compendio stesso, e si è impegnata ad anticipare la somma occorrente per gli acquisti;

D) che in analogia a quanto già previsto dal testo unico 10 febbraio 1930, la Società Regie Terme si obbliga ad anticipare al Regio demanio le somme occorrenti per la urgente esecuzione di alcuni lavori di incremento delle proprietà demaniali, nonchè a regolare il trapasso immediato al Regio demanio di alcuni beni mobili che sono di proprietà della Società stessa, ai termini del Capitolato annesso al testo unico sopra richiamato;

E) che la proroga dell'esercizio è stabilita in anni venticinque dalla scadenza del vigente contratto, e che le operazioni di cui ai punti *C* e *D* hanno effetto immediato;

F) che il Regio demanio, la Società Regie Terme, nonchè la Società Nuove Terme ai soli effetti del trasferimento al Regio demanio dei suoi beni, intendono consacrare nel presente atto quanto sopra esposto e concordato.

Art. 1.

La Società anonima Nuove Terme di Montecatini, cede, e trasferisce, in piena ed assoluta proprietà del Regio demanio, i beni immobili per natura e per destinazione elencati nell'allegato *A* del presente atto, garantendoli liberi, disponibili ed esenti da oneri, censi, livelli, vincoli, ipoteche.

La vendita, a corpo e non a misura, è fatta, nello stato in cui i beni stessi si trovano e come sono posseduti, per il prezzo di L. 3.500.000 che la cedente Società Nuove Terme dichiara di aver già ricevuto a sua completa tacitazione, dalla Società anonima Regie Terme di Montecatini per conto del Regio demanio, nell'interesse del quale à luogo il trapasso, così che la Società cedente riconosce di nulla avere più da pretendere, nè dal Regio demanio, nè dalla Società Regie Terme, a seguito della vendita di detti beni.

La Società anonima Regie Terme di Montecatini dichiara di assumere la piena responsabilità verso il Regio demanio e verso i terzi, per conto della cedente Società anonima Nuove Terme, nei riguardi di eventuali pretese e diritti, di qualsiasi natura, che avessero per oggetto i beni trasferiti.

Art. 2.

La Società anonima Regie Terme di Montecatini, pel pagamento da essa effettuato ai sensi del precedente articolo 1, sarà soddisfatta mediante prelevamento, a partire dal 1943, dalla quota di utili netti annuali d'esercizio spettanti al Regio demanio ai sensi dell'art. 2, di quindici annualità, comprensive della quota capitale e degli interessi scalari al tasso del cinque per cento netto annuo.

Le somme che alla fine di quindici anni risultassero ancora a credito della Società pel detto titolo saranno pagate dal Regio demanio in unica soluzione, senza interessi, nel termine di sei mesi, destinandovi, a preferenza, la quota del fondo di riserva spettante al Demanio stesso che fosse in eccedenza al limite minimo previsto dal Codice di commercio.

Nel caso di anticipata risoluzione della presente convenzione la concessionaria avrà il diritto, nel termine di mesi sei, alla restituzione del capitale anticipato non ancora ammortizzato, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 36.

Art. 3.

Per la esecuzione di lavori e di opere, destinati all'incremento e alla valorizzazione della proprietà demaniale del compendio, la Società Regie Terme si obbliga ad anticipare al Regio demanio la somma di L. 3.000.000.

Le richieste potranno essere fatte dal Regio demanio a decorrere da mesi tre dalla data della presente convenzione ed in rapporto alle esigenze per i detti lavori ed opere, di cui il Regio demanio si riserva la progettazione e l'esecuzione.

A partire dal 1943 la Società Regie Terme sarà soddisfatta della anticipazione nei modi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Ove, in qualche anno, si verificasse la mancanza totale o parziale di utili di esercizio necessari al pagamento delle anticipazioni di cui agli articoli 2 e 3, le relative annualità saranno riconteggiate, tenendo per base il capitale residuo e gli anni mancanti alla scadenza convenuta.

Il Regio demanio si riserva la facoltà di rimborsare in ogni tempo, in tutto od in parte, le somme anticipate dalla Società Regie Terme ai sensi degli articoli 2 e 3 e non ancora ammortizzate.

Limitatamente agli anni 1940, 1941, 1942, la Società Regie Terme rinuncia agli interessi sulle somme da essa anticipate ai sensi degli articoli 2 e 3, restandole però devoluto l'intero reddito della vetreria di Pescia acquistata dal Demanio fra i beni di cui all'art. 1, limitatamente ai redditi dei tre anni suindicati.

Art. 5.

Il termine di durata della concessione dell'esercizio del compendio termale demaniale di Montecatini, stabilito al 31 dicembre 1942 dal testo unico 10 febbraio 1930 richiamato nelle premesse, è prorogato di anni 25, a partire dal 1° gennaio 1943 (millenovecentoquarantatre).

La concessione verrà a scadere col 31 dicembre 1967, senza che occorrano preliminari avvisi, o disdette amministrative e giudiziarie.

Art. 6.

Nei riguardi dell'attuale fondo di riserva verrà provveduto come segue entro tre mesi dalla data della presente convenzione:

1) prelievo di L. 400.000 di esclusiva spettanza della Società;

2) ripartizione del residuo nelle proporzioni di due terzi al Demanio e un terzo alla Società;

3) costituzione del nuovo fondo di riserva di L. 800.000, con il concorso in ragione di 4/5 del Demanio, e di 1/5 della Società.

Il Regio demanio disporrà della somma spettantegli, in seguito alla ripartizione di cui sopra, per l'acquisto, nello stato in cui si trovano e come posseduti dalla Società Regie Terme, dei mobili, impianti, attrezzi, di esclusiva proprietà della Società stessa che sono attualmente in diretta funzione dell'esercizio e che hanno tutte le caratteristiche delle normali dotazioni dell'esercizio stesso.

L'acquisto avrà luogo sulla base dei prezzi di stima stabiliti dal Regio demanio ed il relativo pagamento, senza interessi, verrà effettuato con i fondi resi disponibili al Demanio ai sensi del primo comma.

La somma che rimarrà scoperta sarà pagata mediante prelievo dalla quota demaniale, a partire dal 1940 e sempre senza interessi, degli utili d'esercizio destinati alla riserva di cui all'art. 11, e durante la durata di detto prelievo la Concessionaria preleverà, a sua volta, la propria quota di utili destinata alla riserva. Tali beni, come indicati e come ripartiti nell'all. *B* agli effetti dell'onere integrale, o per quota, del loro acquisto da parte del Demanio, entreranno immediatamente a far parte, assieme ai beni indicati nell'all. *A*, della entità patrimoniale del compendio, e saranno assunti in consegna dalla Concessionaria ai termini dell'art. 8.

Art. 7.

La concessione accordata, come alle convenzioni richiamate nelle premesse, alla Società Regie Terme di Montecatini, ha per oggetto l'esercizio e l'uso dell'Azienda patrimoniale demaniale delle Regie Terme di Montecatini, nella sua entità unitaria ed organica, così come presentemente essa risulta nel suo stato di fatto e di diritto, ed in quella che verrà a derivare in conseguenza degli incrementi patrimoniali previsti negli articoli precedenti e dei successivi incrementi.

L'azienda si intende costituita di tutti i beni immobili e mobili, comprese le fonti e le sorgenti, pertinenti e connessi al servizio ed all'esercizio della medesima e ad essi destinati, con tutti gli oneri ed i pesi inerenti e le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti, con i relativi avviamenti industriali e commerciali delle diverse attività incluse nel compendio.

Comprende anche gli attrezzamenti scientifici, ricettivi, turistici, sportivi e similari.

Art. 8.

Ferma la consegna già effettuata dei beni attualmente in esercizio, la consegna dei beni di cui agli articoli 1 e 6, e di quelli che andassero ad incrementare il compendio durante la proroga della convenzione, sarà consacrata in apposito verbale datato e firmato dalle parti. Essa si intende fatta a corpo e non a misura.

Il verbale di consegna è corredato da due distinti elaborati, da compilarsi dall'Ufficio tecnico erariale competente, nei quali sono specificati, assieme allo stato di conservazione e di efficienza in cui si trovano, tutti i beni di qualsiasi natura, comprese le fonti e le sorgenti, pertinenti all'Azienda, di cui viene effettuata la consegna.

Le parti possono chiedere che delle planimetrie e dei grafici rappresentativi dei beni vengano allegati ai detti elaborati per la migliore identificazione.

Questi ultimi con i relativi allegati, hanno tutti gli effetti di inventario dei beni mobili e dei beni immobili di pertinenza demaniale assunti in consegna.

Essi, firmati in triplice esemplare dalle due parti, costituiscono gli unici elementi di prova delle consistenze e delle consegne.

Art. 9.

Nessuna obiezione potrà essere sollevata, e nessuna pretesa potrà essere accampata dalla Concessionaria in dipendenza degli incrementi immobiliari e mobiliari, o delle variazioni in meno, escluse le sorgenti, che il Regio demanio apportasse a suo insindacabile giudizio, alla consistenza e alle attività partimoniali del compendio.

Art. 10.

La Concessionaria risponde dei beni assunti in consegna, e si obbliga ad usarli in concessione alle necessità del compendio demaniale e delle relative attività commerciali ed industriali, tenendo presenti i fini di pubblico interesse del compendio stesso.

Art. 11.

L'ammontare delle entrate in genere e di tutti i proventi dell'esercizio, depurato di tutte le spese necessarie all'esercizio stesso, costituisce l'utile netto.

L'utile netto, dedotto il compenso alla Concessionaria nella misura del 20 % dell'utile stesso, ed il 5 % destinato al fondo di riserva da funzionare, integralmente ai soli fini della presente convenzione, a norma dell'art. 182 Codice di commercio, spetterà al Demanio.

La quota di utile spettante al Demanio sarà versata dalla Concessionaria entro il 30 maggio dell'anno successivo, e nel caso di ritardo, o di versamenti parziali, saranno applicati gli interessi di mora del 5 % sulle somme non corrisposte, salve, se del caso, le più gravi sanzioni previste dalla presente convenzione.

Entro la stessa data sarà dalla Concessionaria attribuita la quota destinata alla riserva.

Art. 12.

La Concessionaria è tenuta, sotto la sua responsabilità ed a sua iniziativa e cura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà concesse, sia mobili che immobili, ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie, appena se ne manifesti il bisogno, per conservare in perfetto stato di uso, e di continua efficienza, i beni medesimi, anche in rispondenza agli obblighi fatti dalle leggi speciali.

E', del pari, tenuta a conservare, sostituire e rinnovare, a misura del bisogno e del consumo, tutte le dotazioni occorrenti all'esercizio, macchinari, arredamenti, attrezzamenti, mobilio, materiali di guardaroba, provvedendo agli occorrenti acquisti.

In caso di assoluta urgenza per sinistri, od altro, la Concessionaria dovrà provvedere affinchè il danno non si aggravi, informandone immediatamente il Regio demanio.

Art. 13.

I lavori e gli acquisti di cui all'articolo precedente gravano, per la relativa spesa, sui fondi aziendali di esercizio.

Quanto sopra riguarda anche i lavori e gli acquisti occorrenti per conservare ed utilizzare la quantità di acqua minerale necessaria per l'attività del compendio, nonchè per la esecuzione di analisi e di studi per la ricerca di nuove disponibilità di acqua, salva diversa disposizione del Regio demanio.

Sono a carico dei fondi di cui al primo comma tutte le spese per la organizzazione e il funzionamento dei servizi, compresi quelli di propaganda, di pubblicità, di stampa, nonchè tutte le altre spese non espressamente attribuite al Regio demanio dalla presente convenzione e dai relativi allegati.

Art. 14.

Le opere, i lavori, gli acquisti, che gravano sui fondi aziendali di esercizio, dovranno essere segnalati, quando siano di importo superiore a L. 50.000, al Regio demanio, che si riserva il diritto di controllo, sia dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario, sia dal lato della spesa, e di accertarne l'esecuzione.

Art. 15.

La Concessionaria non può procedere ad innovazioni, trasformazioni, cambiamenti di destinazione dei beni del compendio, senza il preventivo consentimento del Regio demanio. In caso di inosservanza essa dovrà, a sue spese, rimettere le cose in pristino, e rispondere dei danni.

Le nuove sorgenti di acqua minerale che, nel compendio, venissero ritrovate non potranno essere utilizzate dalla Concessionaria se non con il consenso del Regio demanio.

Art. 16.

La Concessionaria si obbliga a non cedere, in alcun modo e misura, l'esercizio e l'uso dei beni e delle attività connesse al compendio aziendale, salva espressa autorizzazione del Regio demanio.

Alla Concessionaria è vietato, senza espressa autorizzazione del Regio demanio, di assumere o di prendere in affitto esercizi o gestioni aventi finalità analoghe a quelle del compendio oggetto della presente convenzione, nonchè di prendere partecipanze dirette e indirette in esercizi e gestioni del genere.

Il Regio demanio potrà consentire alla Concessionaria, oltre alle utilizzazioni già in atto delle acque minerali del compendio, altre attività industriali e commerciali attinenti al compendio medesimo, di cui faranno parte integrante.

Art. 17.

La Concessionaria è tenuta ad opporsi a che, da parte dei terzi, siano introdotte innovazioni, o siano costituiti oneri e servitù, o siano recati pregiudizi, nei riguardi dei beni costituenti il compendio.

In detti casi dovrà informare subito il Regio demanio sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della refusione dei danni.

La Concessionaria dovrà provvedere alla riscossione dei canoni attivi, e al pagamento dei canoni passivi, riferentisi alle proprietà del Regio demanio comprese nell'esercizio. Detti canoni sono descritti negli stati di consistenza e negli inventari di cui all'art. 8, e di essi la Società terrà conto nel determinare la quota degli utili spettanti al Demanio.

La Concessionaria provvederà, pure, all'esecuzione di quanto forma oggetto dell'all. *C* alla presente convenzione.

Art. 18.

I permessi consentiti a terzi dalla Concessionaria, con carattere temporaneo e stagionale, per chioschi, vendite, pubblicità, occupazioni temporanee ed analoghe, sui beni del compendio, rappresentano una attività aziendale.

Essi decadono alla scadenza dei termini fissati dalla Concessionaria, ed in ogni caso, alla scadenza o cessazione della presente convenzione.

Art. 19.

Alla Concessionaria è consentito di servirsi anche di mobili, arredamenti, attrezzamenti di sua esclusiva proprietà, a condizione che la loro consistenza sia tenuta e rappresentata distinta dalle consistenze demaniali, e specificata in elenchi soggetti alla vigilanza governativa.

Nessun compenso, nè maggiorazioni, nè corrispettivi, saranno dovuti per l'uso, logorio, danneggiamento e distruzione di tali beni.

Art. 20.

Gravano direttamente sul Regio demanio i lavori, le opere, gli impianti e gli acquisti occorrenti ai fini del compendio che si risolvono in un effettivo incremento del patrimonio mobiliare ed immobiliare del compendio stesso, e che comportano innovazioni, ampliamenti e trasformazioni delle consistenze, o dotazioni di acque potabili.

Per le conseguenti variazioni nella consistenza, e nell'inventario, dovrà provvedersi nelle forme prescritte dall'articolo 8.

Sono pure a carico del Regio demanio i lavori di riparazione straordinaria in dipendenza di infortuni celesti, o di accertata forza maggiore, sempre quando tali casi siano riconosciuti dallo stesso Regio demanio.

Art. 21.

La Concessionaria, nell'interesse esclusivo del Regio demanio, è tenuta ad assicurare contro gli incendi ed il fulmine, presso un istituto di gradimento del Regio demanio, tutti i fabbricati demaniali del compendio con i relativi mobili, impianti e attrezzi, e quelli che venissero costruiti ed acquistati durante il corso della concessione.

Art. 22.

E' compito della Concessionaria di svolgere, con conveniente ampiezza e con opportuni coordinamenti, la pubblicità e la propaganda, tanto per le cure, quanto pel collocamento dei prodotti.

Ove esse abbiano carattere scientifico e terapeutico, le relative pubblicazioni devono riportare il benestare dei competenti organi sanitari.

Art. 23.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, dovranno essere sottoposte al Regio demanio, per l'esame e l'approvazione preventivi, le eventuali varianti alle tariffe dei bagni e delle cure in genere, con le relative specificazioni.

La Concessionaria dovrà curare di portare a conoscenza del pubblico le dette tariffe, accompagnate dalle indicazioni e controindicazioni mediche, caratteristiche ed usi delle acque, durata delle cure e della gestione ecc.

Art. 24.

Gli stabilimenti di cura dovranno essere aperti non più tardi del 1° maggio, e non potranno essere chiusi prima del 30 settembre di ogni anno.

Potrà consentirsi l'apertura per tutto l'anno degli stabilimenti, e di stabilire particolari date di apertura e di chiusura dei vari attrezzamenti annessi al compendio.

Art. 25.

L'organizzazione dei servirzi aziendali, nonchè quella dei servizi sanitari, dovranno risultare da apposite discipline da approvarsi dal Regio demanio, con osservanza delle leggi speciali, e ferme le competenze delle Direzioni generali della Sanità pubblica e del Turismo.

Art. 26.

E' obbligo della Concessionaria di esercitare a carico dell'esercizio, in Montecatini Terme, l'Istituto assistenziale di cura, con dotazione ricettiva per almeno quaranta ospisti, a turni quindicinali.

La Società dovrà fornire all'Istituto il mobilio, la biancheria, il vitto, le medicine, le acque, i bagni ed un conveniente servizio.

Vi potranno essere accolti i malati di ogni regione d'Italia, purchè nulla tenenti, che ne facciano istanza alla Concessionaria, accompagnata dal certificato sanitario, e da quello di nulla tenenza rilasciato dal Comune di provenienza.

Ove l'Amministrazione militare venisse nella determinazione di provvedere ad una analoga istituzione per i militari delle Forze armate, la Concessionaria si obbliga di fornire gratuitamente le acque necessarie per bibita e per i bagni.

Art. 27.

Il Consiglio delle Aziende patrimoniali costituito con la legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935, modificata dal R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 172, svolge i suoi compiti di istituto anche nei confronti dell'Azienda di Montecatini.

Art. 28.

Il Regio demanio ha il diritto di vigilare e controllare, nel modo più ampio, tutta la gestione del compendio, nonchè la relativa contabilità e le documentazioni.

E' riservata al Ministro per le finanze la facoltà di nominare due sindaci effettivi presso il Collegio sindacale della Società concessionaria, di cui uno quale delegato della Corte dei conti su designazione del presidente, aventi facoltà e diritti eguali a quelli degli altri tre sindaci che saranno nominati dall'assemblea degli azionisti.

La Concessionaria deve tenere un locale convenientemente arredato a disposizione della vigilanza governativa. Essa deve pure soddisfare le richieste del Regio demanio per situazioni, dimostrazioni, elementi statistici e per quanto altro occorrente perchè possa essere seguito, e controllato, l'andamento della Azienda.

Art. 29.

Qualora la Concessionaria non soddisfi regolarmente agli obblighi assunti, il Regio demanio può diffidarla perchè si ponga in regola, entro un termine da stabilirsi, e corrisponda gli eventuali risarcimenti.

Decorso infruttuosamente il detto termine, il Regio demanio potrà infliggere alla Concessionaria una penalità da L. 100 a L. 3000, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la Concessionaria persista nella inadempienza, o nella resistenza agli ordini del Regio demanio, questo potrà dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 30.

Art. 30.

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, può dichiarare la decadenza della concessione, senza bisogno della costituzione in mora, per l'inadempimento delle obbligazioni fondamentali assunte con la presente convenzione, ovvero, per sopravvenuta incapacità tecnica od economica della Concessionaria stessa a provvedere al regolare esercizio dell'azienda demaniale, da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per le finanze sentito il detto Consiglio.

Danno luogo alla decadenza della concessione anche le sospensioni, e la interruzione dell'esercizio durante la stagione termale, che non siano giustificate da gravi motivi riconosciuti dal Regio demanio. Nei detti casi il Regio demanio potrà provvedere alla continuazione dell'esercizio a mezzo di una gestione straordinaria governativa, ponendo a carico della Concessionaria le relative spese.

I provvedimenti con i quali viene disposta la decadenza, o l'esercizio dell'Azienda a mezzo di una gestione straordinaria, sono immediatamente esecutivi e quindi il Regio demanio può, senz'altro, immettersi nel possesso dei beni nelle vie amministrative.

La pronunciata decadenza autorizza il Regio demanio ad incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione.

Art. 31.

La risoluzione per forza maggiore della convenzione potrà aver luogo nel caso le sorgenti venissero a mancare per oltre la metà della loro produttività, e nel caso gli stabilimenti

venissero distrutti totalmente, o in misura tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'esercizio.

Le parti contraenti sono d'accordo nel riservare, in questi casi, al Ministero delle finanze ogni conseguente regolazione dei loro interessi, che dichiarano di accettare come definitiva.

Art. 32.

La Concessionaria non potrà diminuire al di sotto di L. 4.000.000 il suo capitale senza il consenso del Regio demanio.

Art. 33.

Della convocazione, da parte della Società concessionaria, delle assemblee degli azionisti deve essere tempestivamente informato il Regio demanio al quale dovrà essere comunicato il relativo ordine del giorno.

Un rappresentante del Regio demanio può intervenire alle assemblee.

Le deliberazioni delle assemblee relative agli argomenti di cui agli articoli 154, e 158, numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, del Codice di commercio, devono essere comunicate al Regio demanio, che ha la facoltà di annullare quelle che ritenga contrarie all'interesse dell'esercizio aziendale, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Le nomine del presidente, del consigliere delegato, del direttore generale della Società, si intendono subordinate al gradimento preventivo del Regio demanio, il quale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la revoca, in qualsiasi momento, di tali nomine.

Art. 34.

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare, e si chiude quindi con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il febbraio successivo ad ogni esercizio la Concessionaria deve presentare alla revisione e alla approvazione del Regio demanio il bilancio dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso alla propria assemblea. Il bilancio deve essere redatto con i criteri di cui all'art. 176 del Codice di commercio.

Il Regio demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvederà alla sua approvazione, dandone notizia alla Concessionaria. In caso contrario, intese le deduzioni della Concessionaria; disporrà, perchè siano apportate le occorrenti modificazioni e regolamentazioni.

Le risultanze del bilancio non potranno considerarsi definitive se non quando abbiano riportato l'approvazione demaniale.

Art. 35.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Concessionaria si obbliga, a partire dal 1943, a raddoppiare la cauzione di L. 100.000 attualmente costituita presso la Cassa depositi e prestiti.

Detta cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare dalla Concessionaria ogni volta che il Regio demanio dovesse, per il mancato adempimento degli obblighi assunti, rivalersi sulla cauzione stessa.

Tale reintegrazione dovrà essere effettuata entro un mese dall'invito del Regio demanio.

La cauzione potrà essere effettuata in contanti, oppure in titoli di Stato, od equiparati, al portatore, da computarsi al corso di borsa del giorno del deposito.

Detta cauzione potrà anche essere costituita con titoli nominativi, da vincolarsi nei modi prescritti a favore dell'Amministrazione dello Stato (Direzione generale del demanio).

Art. 36.

Il fondo di riserva di cui all'art. 11 dovrà rimanere disponibile nei modi che saranno stabiliti d'accordo fra il Demanio e la Concessionaria.

Il fondo esistente al cessare, per qualsiasi causa, del presente atto, sarà ripartito fra il Regio demanio e la Concessionaria in ragione delle percentuali di 4/5 e di 1/5.

Le quote spettanti alla Concessionaria concorrono a garantire il soddisfacimento degli obblighi della medesima verso il Regio demanio.

Art. 37.

Se qualche esercizio aziendale si chiudesse in perdita, questa sarà compensata mediante corrispondente prelevamento dal fondo di cui all'articolo precedente, e qualora questo non bastasse, con la devoluzione a tale scopo della percentuale di utili destinata alla riserva degli anni successivi.

In nessun caso il Regio demanio sarà tenuto a sostenere, neppure parzialmente, il carico delle eventuali perdite aziendali, per cui se al cessare, per qualsiasi causa, della concessione, risultassero perdite eccedenti il fondo di riserva, esse rimarranno ad esclusivo carico della Concessionaria.

Art. 38.

Gravano sulla Concessionaria i tributi che essa deve pagare in proprio.

I tributi fondiari che gravano sugli immobili del compendio sono a carico del Regio demanio, sul quale graverà pure ogni altro onere fiscale presente e futuro inerente agli immobili del compendio.

Art. 39.

La Concessionaria provvede, sotto la sua responsabilità ed iniziativa, alla scelta e alla assunzione del personale impiegatizio e salariato, sia fisso che temporaneo, con osservanza delle leggi generali e speciali, ed è responsabile dell'operato del personale stesso.

Art. 40.

Le nomine dei direttori amministrativi, tecnici e sanitari debbono avere il preventivo benestare del Regio demanio.

A quest'ultimo è riservato il diritto di far licenziare dalla Concessionaria quel personale di qualsiasi categoria che, per riconosciuta inettitudine o per cause di ordine o di moralità pubblica, o per altre cause, si rendesse, a giudizio del Regio demanio, incompatibile col posto e con le funzioni.

Art. 41.

Le multe che la Concessionaria infligge al dipendente personale saranno devolute ad un fondo da erogarsi al personale stesso in sussidi nei casi di malattia e di puerperio.

Tale fondo sarà amministrato dalla Concessionaria, e fatto risultare dalle scritture contabili, e potrà essere aumentato con gli interessi e con altre devoluzioni.

Art. 42.

Allo scadere o al cessare, per qualsiasi motivo, della presente convenzione la Concessionaria dovrà, con la resa dei conti, riconsegnare tutti i beni mobili ed immobili, ricevuti in consegna, in buono stato di manutenzione, salvo il deperimento naturale da valutarsi d'accordo fra il Regio demanio e la Società.

La riconsegna dovrà aver luogo, ed essere fatta constare, con le stesse norme osservate per la consegna.

Allo scadere, od al cessare della convenzione, la Concessionaria non potrà asportare dal compendio mobili, oggetti, macchine, ecc. di sua proprietà, prima che abbia rese le consegne al Regio demanio, costituendo essi, pel medesimo, una cauzione supplementare a garanzia di ogni suo diritto, ragione od azione.

Gli stessi obblighi incombono alla Concessionaria nei casi di rescissione previsti dal presente atto.

Il Regio demanio avrà la facoltà di rilevare, in tutto o in parte, i beni di proprietà della Concessionaria a prezzo di stima da determinarsi da un perito nominato dal Ministero delle finanze.

Art. 43.

Le controversie che potessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, saranno decise da un Collegio arbitrale, così composto: un consigliere di Stato, presidente, designato dal presidente del Consiglio di Stato; un consigliere della Corte di appello di Roma, nominato dal primo presidente; un funzionario designato dal Ministero delle finanze tra coloro che non abbiano avuto e non abbiano alcuna attribuzione nel servizio.

Ciascuna delle due parti avrà la facoltà di aggiungere al Collegio arbitrale un altro membro con voto deliberativo. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, e le loro decisioni non saranno soggette nè a giudizio di appello, nè a ricorso per cassazione.

Essi giudicheranno, altresì a carico di quale parte, ed in quale proporzione, debbano essere poste le spese di giudizio.

Art. 44.

La Concessionaria è tenuta all'osservanza delle leggi generali e speciali, comprese quelle che disciplinano la materia delle assicurazioni, dei rapporti di lavoro, dell'esercizio di attività industriali e commerciali, dell'igiene, della terapia, della pubblicità, della propaganda, e del turismo.

Art. 45.

La presente convenzione è per la Concessionaria esecutiva a partire dalla sua data, mentre lo sarà per il Regio demanio dopo intervenuta l'approvazione nei modi di legge, ferme le speciali decorrenze di cui agli articoli precedenti.

Nei riguardi della convenzione la Concessionaria elegge il suo domicilio presso i propri uffici in Montecatini Terme.

La convenzione medesima, scritta da persona di mia fiducia, consta di dieci fogli, dei quali sono state riempite facciate trentaquattro, e di essa ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, nel dichiarare di trovarla conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono.

Paolo Thaon di Revel.
Bonacossa Alberto.
Nicola Muratore fu Dionisio.
Vegezzi Cesare Oscar, teste.
Gioia Giovanni, teste.
Rosario Terrana, funzionario rogante.

Registrato a Roma, Ufficio atti pubblici, il 17 dicembre 1940-XIX al n. 3029, libro I vol. 45. Esatte L. 2.712,75 per tassa fissa e diritti di segreteria.

ALLEGATO *A*.

Ufficio tecnico demaniale delle Regie Terme di Montecatini

VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA SOCIETÀ NUOVE TERME AL 1° DICEMBRE 1939.

Identificazione catastale.

I beni immobili della Società delle Nuove Terme sono distribuiti tra i comuni di Montecatini Terme, Pescia e Massa Cozzile, con prevalenza nel primo Comune. Sono ripartiti come segue:

A) *Comune di Montecatini Terme*:

a) Teatro Giardino Verdi — Particelle a terreni, in Sez. G: 767″, bq. 19776; 2419, bq. 385; a fabbricati; 1986, bq. 380 — mq. 6986.

b) Terreno tra il Viale di Circonvallazione ed il Viale Fedeli — Particelle a terreni, in Sez. H: 590, bq. 2385; 2047, bq. 1880; 596, bq. 752; 1903, bq. 4640; 597, bq. 2468; 1907″, bq. 390; 598, bq. 534; 600, bq. 26742; 1218, bq. 13714 — mq. 18224.

c) Terreno tra il Viale Grocco e il Viale Bicchierai — Particelle a terreni, in Sez. H: 671, bq. 24362; 1228, bq. 145; 1130, bq. 898 — mq. 8649 da ridursi a mq. 6266 per il passaggio di area dalla Società al Comune per l'apertura della nuova strada Michele Bianchi. — Particelle a fabbricati, in Sez. H: 1074, bq. 559; mq. 198 (reddito imponibile L. 4000).

d) Terreno tra il Salserino - RR. Terme e Viale Amman — Particelle a terreni, in Sez. H: 1911, bq. 3982; 1910, bq. 17354 — mq. 7266 da ridursi a 6139 per il terreno incorporato dal Comune al Viale Amman.

e) Terreno lungo la Via Benedetto Cairoli attraversato dal prolungamento di Via Cividale — Particelle a terreni, in Sez. F: 3421, bq. 4972; 2051, bq. 3209; 619, bq. 7307; 3423, bq. 2548 — mq. 6146.

B) *In Comune di Massa Cozzile* — Particelle a terreni, in Sez. B: 426, bq. 311; 427, bq. 1865; 428, bq. 235; 429, bq. 126 — mq. 860.

C) *In Comune di Pescia* — Particelle a terreni, in Sez. F: 822, bq. 4236; 824, bq. 54; 341, bq. 1069; 823, bq. 500; 821, bq. 1249 — mq. 2410 — Particelle a fabbricati, in Sez. F: 340, bq. 5235; 343, bq. 1975 — mq. 1903.

La proprietà in comune di Pescia è costituita dalla Vetreria che resta ubicata lungo la strada comunale Leopoldo Galeotti che collega l'abitato di Pescia alla Stazione ferroviaria.

Si compone di una parte di fabbricati destinati ad uffici ed abitazioni e della fabbrica vera e propria. Questa è provvista di un forno grande della capacità produttiva di q.li 52 nelle 24 ore di vetro verde e di un forno più piccolo capace della produzione di q.li 22-25 di vetro bianco.

A complemento dei forni vi è un complesso di stanze per la lavorazione e cottura del materiale refrattario per il graduale rinnovamento del rivestimento dei forni. Altri locali sono adibiti alla conservazione di tutte le materie prime necessarie all'industria e alla sistemazione del materiale prodotto. Annesso ai forni è il locale di tempera per il materiale uscito dal forno.

Lo stabilimento ha tutto un corredo di stampi in ghisa per la varia qualità di bottiglie prodotte, nonchè un'officina attrezzata per le riparazioni necessarie.

Il periodo di attività della Vetreria è da otto a dieci mesi all'anno, con un numero di operai che varia da 50 a 100 nei periodi di piena attività.

La produzione data dal forno grande può arrivare a 2.000.000 di bottiglie da litro nelle 24 ore, salendo anche a 3.000.000 con bottiglie più piccole (flaconi).

Il fornino dà una produzione di 2.000.000 di bottiglie da ½ litro, e può aumentarla con bottiglie più piccole.

Della produzione della vetreria solo una parte è destinata alla Società delle Regie Terme ed in media nella seguente misura:

Bottiglie da litro per le acque curative n. 400.000-500.000.
Bottiglie per acque Regia n. 150.000.200.000.
Flaconi per sali (per l'interno) n. 800.000-900.000; (per l'estero) n. 300.000.

VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA SOCIETÀ NUOVE TERME

a) *Teatro Giardino Verdi* — Avuto riguardo alla centralissima posizione:

Teatro - impon. L. 14.000 - Valore attrib.	L.	210.000
Botteghe - impon. L. 3265 (compreso il valore delle nuove)	»	110.000
Terreno mq. 6986 a L. 150	»	1.047.900
Totale . . .	L.	1.367.900

b) *Terreno tra il Viale di Circonvallazione e il Viale Fedeli* — Avuto riguardo al carattere edificabile metri quadrati 18224 a L. 10 . . . . L. 182.240

c) *Terreno tra il viale Grocco ed il viale Bicchierai*:
mq. 6266 a L. 20 . . . . » 124.320
fabbricato particella 1074 . . . . » 80.000
d) *Terreno tra il Salserino, le Regie Terme e il viale Ammàn*, mq. 6139 a L. 8 . . . . » 49.112
e) *Terreno lungo la via Benedetto Cairoli*, metri quadrati 6146 a L. 15 . . . . » 92.190

Totale nel comune di Montecatini Terme . . . L. 1.895.762

f) *Terreno in comune di Massa Cozzile*: come zone di protezione di sorgive, di cui la più importante è quella « Borrino » della portata di un litro al 1" . . L. 6.000
g) *Vetreria in comune di Pescia*, il cui reddito netto in base ai bilanci 1935, 1936, 1937, 1938, ammontò rispettivamente a L. 110.557 - 162.662,97 - 193.428,35 - 120.531,10 con una media di L. 131.795, che capitalizzato all'8 % dà un valore di . . . . » 1.647.430

Complessivamente . . . L. 3.549.192

Diconsi lire tre milioni cinquecentomila (in cifra tonda).

Montecatini Terme, 22 dicembre 1939-XVIII

L'ingegnere capo erariale: *Giani*.

ALLEGATO *B*.

Patrimonio mobiliare della Società delle Regie Terme di Montecatini

RIEPILOGO GENERALE

Fasc.	Voce		Importo
	Mobili:		
Fasc. n. 1.	Ufficio propaganda a Milano	L.	2.882 —
» » 2.	Ufficio propaganda a Milano	»	32.094 —
» » 3.	Palazzina Regia Montecatini	»	71.132 —
» » 4.	Stabilimento Excelsior	»	50.812,30
» » 5.	Stabilimento Terme Leopoldine	»	10.341 —
» » 6.	Stabilimento Fangoterapia	»	4.711,50
» » 7.	Cantiere	»	50.821,80
» » 8.	Stabilimento Tamerici	»	19.021,30
» » 9.	Stabilimento Torretta	»	25.443 —
» » 10.	Campo sportivo	»	3.010 —
» » 11.	Stabilimento Tettuccio	»	50.271 —
» » 12.	Palazzina presidenza	»	15.023 —
» » 13.	Stabilimento La Salute	»	28.088 —
» » 14.	Magazzino imbottigliamento	»	8.699 —
» » 15.	Stabilimento bibite gratuite	»	2.337,50
» » 16.	Stabilimento sali Tamerici	»	70.960,50
» » 17.	Stabilimento bagni Redi	»	6.096 —
» » 18.	Istituto di cura	»	53.640 —
» » 19.	Stabilimento bagni gratuiti	»	1.600 —
» » 20.	Lavanderia (guardaroba)	»	53.385 —
» » 21.	Magazzino materiali	»	7.961 —
» » 22.	Tipolitografia	»	4.607,50
	Macchinari:		
Fasc. n. 23.	Tipolitografia macchinari	»	137.300 —
» » 24.	Tipolitografia scorte	»	200.030,75
	Scorte gabinetti scientifici:		
Fasc. n. 25.	Stabilimenti diversi Montecatini	»	29.379,25
	Magazzino materiali:		
Fasc. n. 26.	Metalli	»	173.782,39
» » 27.	Mesticheria	»	44.070,64
» » 28.	Laterizi	»	107.733,68
» » 29.	Materiali diversi	»	20.777,90
» » 30.	Legnami per imballaggi	»	8.971,27
» » 31.	Legnami diversi	»	10.145,60
» » 32.	Arnesi e attrezzi da lavoro	»	88.995,22
» » 33.	Combustibili	»	20.718,59
» » 34.	Materiale elettrico	»	20.182,40
» » 35.	Biancheria (guardaroba)	»	474.458,30
	Piante:		
Fasc. n. 36.	Serre Montecatini	»	126.910,55
» » 37.	Vivaio Pieve a Nievole	»	194.012,30
» » 38.	Mezzi di trasporto e veicoli diversi	»	32.950 —
» » 39.	Scorte vive	»	3.050 —
» » 40.	Scorte morte	»	809,05
» » 41.	Stabilimento sali Tamerici: articoli di confezionamento e prodotti derivati	»	656.893,01
» » 42.	Magazzino imbottigliamento: articoli di confezioni e diversi	»	44.790,05
» » 43.	Magazzino guardaroba: articoli di consumo e diversi	»	77.900,70
» » 44.	Magazzino guardaroba: mercerie e indumenti del personale	»	57.056,98
Fasc. n. 45.	Magazzino guardaroba: biancheria e oggetti vari - Villa delle Ortensie	L.	65.046,20
	Totale	L.	3.138.922,23

Diconsi lire tremilionicentotrentottomilanovecentoventidue, e centesimi ventitre.

p. L'Amministrazione demaniale:
L'aiutante capo erariale: *Fortunato Licheri*
L'ingegnere direttore dell'Uff. tecnico dem.: *Giani*

p. La Società Regie Terme: ing. *Cecchi*

N.B. — La indicazione dei beni contenuta nel presente elenco corrisponde per genere e per valutazione. Ma poichè l'elenco stesso è stato redatto il 30 aprile 1940, si intende che per quanto riguarda le scorte ed il materiale di confezionamento, i quantitativi ed i relativi importi dovranno essere riveduti con successivi accertamenti, dopo la stipula del contratto, nel giorno che verrà all'uopo fissato d'accordo fra le parti, anche per eventuali selezioni agli effetti delle assunzioni da parte del Regio demanio.

ALLEGATO *C*.

Oneri, limitazioni, vincoli, concernenti il compendio e la gestione, dei quali il Regio demanio, d'accordo con la Società concessionaria, si riserva di effettuare entro l'anno 1941 la revisione nei riguardi della vigenza, della entità, ecc., per le conseguenti eliminazioni, o modifiche.

1) Istituto di cura per i poveri - Letti. Turni.
a) Art. 13 del testo unico 10 febbraio 1930.
b) Veggasi anche il n. 7.
c) Veggasi art. 26 della Convenzione di proroga (1940).

2) Contributo nelle spese dei servizi pubblici municipali dei comuni di Montecatini Val di Nievole e Pieve di Nievole riferentesi alla stazione termale di Montecatini Terme.
a) Art. 12 del testo unico.
Il Demanio e la Concessionaria corrisponderanno annualmente ai Comuni la somma di L. 30.000.
Il Demanio contribuirà con L. 18.000 da prelevarsi sulla sua quota di utili e la Concessionaria pagherà le altre L. 12.000 imputandole alle spese d'esercizio. Delle L. 30.000 spetteranno al comune di Montecatini Val di Nievole L. 21.000 e L. 9000 al comune di Pieve a Nievole.
b) Art. 1 della legge 13 luglio 1911, n. 738. Convenzione 23 luglio 1911.
Il testo unico aumentò il contributo da L. 8000 a L. 30.000 annue, che hanno carattere di temporaneità.
c) L. 30.000 annue, di cui a carico del Demanio L. 18.000 e L. 12.000 a carico dell'esercizio.

3) Canoni attivi e passivi.
a) Art. 14 del capitolato annesso al testo unico.
La concessionaria deve provvedere alla riscossione dei canoni attivi e al pagamento dei canoni passivi riferentisi alle proprietà del Demanio comprese nell'esercizio.
Detti canoni sono descritti negli stati di consistenza ed inventari, e di essi la Concessionaria terrà conto nel determinare la quota di utili spettante al Demanio.
b) Quaderno d'oneri del 1882.
Art. 14 Cap. della Convenzione 23 luglio 1911. Sovrana determinazione 4 febbraio 1853.
Art. 17 della Convenzione di proroga (1940).
c) Si tratta di un canone di L. 201,60 annue, per la Chiesa dell'Albanatico (comune di Buggiano).

4) Bibite gratuite.
a) Art. 22 del capitolato. — La Concessionaria ha l'obbligo di mantenere nell'apposito locale il servizio della distribuzione gratuita al pubblico delle acque delle diverse sorgenti ad uso di bibite.
b) Secondo disposizioni impartite dal Regio demanio, anche in relazione alle condizioni dell'art. 25 del capitolato la distribuzione gratuita è, però, subordinata alle condizioni di non abbienza.

5) Bagni gratuiti.
a) Art. 23 del capitolato. — Dal maggio al settembre la Concessionaria dovrà convocare l'uso dei bagni gratuiti, sia per gli ammalati accolti nell'Istituto di cura, che per i poveri muniti di fede di nullatenenza e di certificato medico. I poveri dovranno provare di essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 17 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

6) Diritti degli abitanti dei comuni di Montecatini Terme, Montecatini Val di Nievole, Pieve a Nievole.
a) Art. 25 del capitolato.
Ai comunisti dei Comuni come indicati sarà mantenuto dalla Concessionaria l'antico diritto di ottenere gratuitamente, per proprio uso, l'acqua delle sorgenti demaniali per le bibite. Essi dovranno presentare ogni volta un certificato del podestà dal quale risulti la qualità di comunista, ed un certificato del direttore sanitario, o dei medici da lui designati, d'accordo con la Concessionaria,

dal quale risulti il bisogno della cura, la qualità e la quantità dell'acqua per ciò occorrente.

b) Quaderno di oneri del 1882 per l'appalto degli stabilimenti demaniali. Art. 25 della Convenzione 23 luglio 1911.

c) Nel 1939 sono state erogate per questo titolo n. 5000 bottiglie di acqua minerale.

7) Istituto di cura per i poveri.

a) Articoli 29 e 30 del capitolato. — Sarà obbligo della Concessionaria di mantenere, a spese dell'esercizio, l'istituto di cura per i poveri, con 40 letti. L'istituto resterà aperto dal 15 giugno al 30 settembre, e vi potranno essere ricoverati complessivamente per tutto il detto periodo, 280 malati senza distinzione di sesso, da ripartirsi in sette turni di 15 giorni ciascuno.

La Concessionaria dovrà fornire alle persone che saranno accolte nell'istituto, il mobilio, la biancheria, i bagni, un conveniente servizio.

Il legato di L. 420 dovuto dalla eredità Puccini pel mantenimento di alcune persone nell'attuale ospedale civile annesso agli stabilimenti, giusta l'istromento notaio Barbi 6 aprile 1854, andrà a profitto dell'istituto. Potranno essere accolti nell'istituto i malati di ogni regione d'Italia, purchè nullatenenti, che faranno istanza alla Concessionaria. La scelta degli ammalati spetta al direttore sanitario d'accordo con la Concessionaria.

c) Veggasi art. 26 della Convenzione di proroga 1940.

8) Costruzione di un istituto di cura per i militari.

a) Art. 31 del capitolato. — Nel caso il Governo venisse nella determinazione di costruire in Montecatini Terme un istituto di cura per i militari, la Concessionaria ha l'obbligo di fornire all'istituto le acque per bibite e per bagni nella quantità che potrà occorrere.

b) Veggasi art. 26 della Convenzione di proroga 1940.

9) Ufficio postale degli stabilimenti.

a) Art. 34 del capitolato. — La concessionaria è obbligata a fornire i locali per il funzionamento negli stabilimenti, durante la stagione balneare, dell'ufficio postale telegrafico e telefonico, compresa la sala di scrittura.

10) Ufficio per la vigilanza governativa.

a) Art. 34 del capitolato. — La Concessionaria fornirà gratuitamente i locali necessari per la vigilanza governativa, convenientemente arredati, a spese dell'esercizio.

11) Le spese di culto, di manutenzione della chiesa e l'assegno al parroco.

a) Art. 9 del testo unico. — Le spese controindicate fanno carico al Demanio, e saranno pagate dalla Concessionaria sulla quota di utili spettante al Demanio.

b) Attualmente vengono, sulle spese di esercizio, corrisposte al parroco L. 191,66 mensili per alloggio, e L. 365 per il servizio di caricamento dell'orologio.

c) Veggasi convenzione del 1911 e l'art. 54 del relativo capitolato. Le L. 191,66 sostituiscono l'alloggio in un bene demaniale.

12) Contributo per la Regia università di Roma. Cattedra di idrologia medica.

a) Regio decreto 16 marzo 1939, n. 534.

b) Annualità di L. 12.500, per anni 10, a carico dell'esercizio, dall'anno 1939.

13) Contributo a favore dell'autostrada Firenze-Mare.

a) Impegno assunto nel 1928.

b) L. 50.000 per anni 50 dal 1928. - Decreto Ministeriale 13 febbraio 1928 a carico dell'esercizio.

c) E' in esame il passaggio dell'autostrada allo Stato.

14) Contributi statali al comune di Montecatini Terme.

a) Legge 11 aprile 1938, n. 533. — Contributo straordinario per i servizi municipali.

b) L. 300.000 annue, per anni cinque a decorrere dal 1938 a carico della quota di utili demaniali in due rate semestrali.

c) Legge 20 novembre 1939, n. 1741. Variazioni di bilancio, e istituzione del capitolo.

(4828)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1939-XVIII, con il quale il fascista Bazzini Edgardo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Mancini Luigi Paolo a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in sostituzione del fascista Bazzini Edgardo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mancini Luigi Paolo è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Bazzini Edgardo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4872)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Pederneschi Mario è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per il trasferimento del fascista Traverso Giacomo, consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, nella Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del fascista Pederneschi Mario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Traverso Giacomo cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Pederneschi Mario che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della predetta Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4875)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale la fascista Fambri Rosanna è stata nominata consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza delle infermiere diplomate;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina della fascista Mazzolari Emma a consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione della fascista Fambri Rosanna;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

La fascista Mazzolari Emma è nominata consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante delle infermiere diplomate, in sostituzione della fascista Fambri Rosanna che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

(4874) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1940 con il quale il fascista Traverso Giacomo cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Pederneschi Mario a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del fascista Traverso Giacomo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pederneschi Mario è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Traverso Giacomo.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

(4873) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Mancini Guido è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Vecchioni Biagio a consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa in sostituzione del fascista Mancini Guido, nominato ispettore del Partito stesso;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vecchioni Biagio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Mancini Guido che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

(4870) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVIII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII con il quale il fascista Giovannini Alberto è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Visto il proprio decreto 23 maggio 1940-XVIII con il quale il fascista Zucchelli Atto è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Zucchelli Atto, consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovannini Alberto, deceduto.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

(4871) MUSSOLINI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 20 dicembre 1940-XIX, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, numero 1419, concernente modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

(4896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche delle Convenzioni stipulate in Roma fra l'Italia e la Germania concernenti il traffico di frontiera e la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali.

Addì 5 dicembre 1940-XIX ha avuto luogo in Berlino lo scambio delle ratifiche delle Convenzioni stipulate in Roma fra l'Italia e la Germania il 24 febbraio 1940 concernenti il traffico di frontiera e la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali e Protocolli finali.

Giusta le disposizioni in esse contenute gli atti entrano in vigore il 30° giorno dello scambio delle ratifiche e precisamente il giorno 4 gennaio 1941-XIX.

(4868)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il 4 dicembre 1940-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pallavicino, in provincia di Palermo.

(4857)

Il giorno 3 dicembre 1940-XIX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ortona a Mare Porto, in provincia di Chieti.

(4858)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dei lavori pubblici se non è dal medesimo richiesta direttamente o per mezzo dei librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non chieste, perverranno a detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione e il Ministero stesso non si tiene obbligato a respingerle.

Si avverte, inoltre, che anche la Biblioteca del Ministero dei lavori pubblici non farà luogo al pagamento delle pubblicazioni inviatele senza sua diretta richiesta, nè si riterrà tenuta ad assumere l'abbonamento.

(4900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 dicembre 1940-XIX · N. 263

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,95
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,975
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,375
Id. 5,00% (1935)	95,125
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74 —
Id. Id. 5,00% (1936)	96,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,125
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,625
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,775
Id. Id. 5 % - Id 1949	100,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca San Paolo, con sede in Brescia, a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca Provinciale Lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Barbariga (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 29 novembre 1940-XIX fra la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia e la Banca Provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Barbariga sita in provincia di Brescia;

Autorizza

la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca Provinciale Lombarda, società anonima con sede in Bergamo, nell'esercizio della

filiale di Barbariga (Brescia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1940-XIX

(4853) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, in liquidazione, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1940-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 dicembre 1940-XIX, col quale il comm. avv. Giuseppe Lamacchia è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto medesimo;

Considerato che il predetto nominativo non ha potuto assumere la carica perché richiamato alle armi;

Dispone:

Il dott. Donato Ceci è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1940-XIX

(4897) V. AZZOLINI

Nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Sicilia, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 31 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dell'8 maggio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 stesso mese;

Dispone:

I signori cav. dott. Enea Fabrizi e dott. Armando Pescatore sono nominati revisori, rispettivamente effettivo e supplente, del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per l'esercizio 1941.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1940-XIX

(4898) V. AZZOLINI

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DELL'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1938, n. 24615, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1938-XVII, ed il successivo decreto prefettizio in data 27 marzo 1939-XVII, n. 679-1, col quale furono apportate modificazioni e aggiunte al predetto bando di concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940 e la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso suindicato:

1) Coppola Linda . . . . punti 48 —
2) Giampietri Maria Anna . . . . . . » 47,10
3) Ferrone Linda . . . . . . » 44,43
4) Valente Filippa . . . . . . » 42,21
5) Di Filippo Elena . . . . . . » 42 —
6) Napoleone Maria . . . . . . » 39 —

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sede dei posti vacanti.

L'Aquila, addì 9 dicembre 1940-XIX

Il prefetto: CORTESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Visto il bando di concorso in data 30 dicembre 1938, n. 24615, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1938-XVII, ed il successivo decreto prefettizio in data 27 marzo 1938-XVII, n. 679-1, col quale si apportano modificazioni di aggiunte al predetto bando di concorso;

Visto il decreto prefettizio in data odierna n. 36634, col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le domande presentate dalle singole concorrenti, con l'indicazione delle sedi secondo l'ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso di cui sopra, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuna di essa indicata:

1) Coppola Linda - Comune di Carsoli, 2ª condotta;
2) Giampietri Maria Anna Comune di Cagnano Amiterno;
3) Ferrone Linda - Comune di S. Stefano di Sessanio;
4) Cesarini Filippa - Comune di Civitella Roveto;
5) Di Filippo Elena - Comune di Roccaraso, 2ª condotta;
6) Napoleone Maria - Comune di Campotosto.

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi dei posti vacanti.

L'Aquila, addì 9 dicembre 1940-XIX

Il prefetto: CORTESE

(4861)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.